



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

COPIA DI DETERMINA N. 468 ANNO 2015 DEL 28-08-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 177

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO EX ART. 17 CCNL STIPULATO IN DATA 14/09/2000 PER N. 3 GIORNI E CIÒ IL 5 GIUGNO ED IL 21 E 28 AGOSTO 2015 PRESENTATA DALLA DIPENDENTE SIG.RA MALTESE ANNAMARIA - PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI.

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- con nota del 12/05/2015 acclarata il successivo 13/05/2015 al prot. n.6317 la sig.ra Maltese Annamaria ha richiesto l'autorizzazione a poter fruire di 2 gg di congedo parentale ex art. 32 Capo V (congedo parentale) del T.U. 26/03/2001, n. 151 e cioè l'1 giugno ed il 5 giugno;
- con nota n.7393 del 29/05/2015 la stessa dipendente ha comunicato di fruire di un solo giorno di congedo parentale e cioè il 5 giugno mentre per il restante giorno 1 giugno usufruirà di un giorno di ferie;
- la Sig.ra Maltese Annamaria dipendente di Ctg. "B" con contratto di diritto privato a tempo parziale e determinato in atto assegnata al Settore Economico-Finanziario, con nota del 31/07/2015 acclarata il successivo 03/08/2015 al n. 12693 del prot. gen. ha richiesto l'autorizzazione a poter fruire di 2 giorni di congedo straordinario retribuito ex art. 32 Capo V (congedo parentale) del T.U. 26/03/2001, n. 151 in modo frazionato, per l'assistenza al proprio figlio **omissis** nato a **omissis** il **omissis**, e **ciò per i giorni 21 e 28 agosto 2015**;
- nella stessa nota del 12/05/2015, di cui sopra, risulta la **dichiarazione della dipendente**, resa ai sensi del DPR. 28/12/2000 n. 445, con la quale viene dichiarato **““ che il proprio coniuge non ha diritto a fruire del congedo ex art. 32 Capo V del T. U. 26/03/2001, n. 151 in quanto lo stesso è libero professionista””**;

ATTESO che nessuna annotazione è stata apportata in merito al giorno di congedo parentale usufruito il 5 giugno 2015 e che comunque lo stesso è stato retribuito al 30% con gli emolumenti di giugno;

VISTO il T. U. n. 151/2001 sopra citato che, per la parte che ci riguarda così, in sintesi, recita:

“ Art. 32”

Congedo parentale

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4 e art.7, commi 1, 2 e 3)

1. *Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, così come modificato dal D.L.vo n. 80 del 15/06/2015, in attuazione dell'art.1 comma 8 e 9 della legge n.183/2014, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi,*

fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, **il diritto di astenersi dal lavoro compete:**

- a) **alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;**
 - b)OMISSIS.....;
 - c)OMISSIS
2.OMISSIS
3. *Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.*
4. *Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.*

Art. 34.

*Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)*

1. **Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, così come modificato dal D.L.vo n. 80 del 15/06/2015, in attuazione dell'art.1 comma 8 e 9 della legge n.183/2014, una indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.**
2. *Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.*
3. *Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.*
4. *L'indennità' e' corrisposta con le modalità' di cui all'articolo 22, comma 2.*
5. *I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.*
6. *Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.*

VISTO il CCNL EE. LL. stipulato il 14 settembre 2000 che, ai commi 4, 5, 6 e 7, dell'art. 17, così recita:

“”ART. 17

1.OMISSIS
2.OMISSIS
3.OMISSIS

4. *Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 4 della legge 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore , anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spettano l'intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.*
5. **Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.**
6.OMISSIS.....
7. *I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all'interno degli stessi.....OMISSIS.....*

ATTESO che l'art. 34 del T.U. d.l.151/2001 prevede a seguito della riforma (d.l.80 15/06/2015) che per i periodi di congedo parentale di cui all'art.32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino e non più al 3° anno, un'indennità pari al 30% della retribuzione;

VISTO il D.L. 80 del 15 giugno 2015 che ha previsto una serie di modifiche al T.U. D.L. 151 del 26 marzo 2001 in merito al congedo parentale -articoli 32, 34 e 36-, e che, le nuove disposizioni trovano applicazione per le giornate di astensione fruita dal 25 giugno al 31 dicembre 2015;

ATTESO che la dipendente di che trattasi ha già fruito di tutto il periodo di congedo parentale retribuito al 100% previsto ex comma 5 dell'art. 17 del CCNL 14 settembre 2000 sopra richiamato;

CONSIDERATO che alla dipendente sono stati concessi ed autorizzati con provvedimenti diversi n° 22 giorni di congedo parentale, qui di seguito elencati, da retribuire al 30% e per gli stessi fino ad oggi sono stati effettuati i dovuti abbattimenti:

PERIODO	GG
➤ 9 e 18 luglio 2013	2
➤ 25 e 30 luglio 2013	2
➤ 1 e 8 ottobre 2013	2
➤ 29 ottobre 2013	1
➤ 5 novembre 2013	1
➤ 19 novembre 2013	1
➤ 3 e 19 dicembre 2013	2
➤ 5 e 6 giugno 2014	2
➤ 30 giugno e 1 luglio 2014	2
➤ 15 al 18 settembre 2014	4
➤ 30 settembre 2014	1
➤ 16 e 17 febbraio 2015	2
	22

RITENUTO doveroso accogliere la richiesta;

VISTA la deliberazione commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del I Servizio Amm.vo;

D E T E R M I N A

ANNOTARE, ora per allora, la richiesta della Sig.ra Maltese Annamaria dipendente di Ctg. "B" con contratto di diritto privato a tempo determinato e a part-time in atto assegnata al Settore Economico Finanziario, meglio descritta nella parte motiva del presente provvedimento, finalizzata alla fruizione **di un giorno di congedo** straordinario retribuito al 30% ex art. 34 Capo V (congedo **parentale**) del T. U. 26/03/2001, n. 151 in modo frazionato e ciò per il giorno **5 giugno 2015**;

ANNOTARE altresì, ora per allora, la richiesta della Sig.ra Maltese Annamaria dipendente di Ctg. "B" con contratto di diritto privato a tempo determinato e a part-time in atto assegnata al Settore Economico Finanziario, meglio descritta nella parte motiva del presente provvedimento, finalizzata alla fruizione **di due giorni di congedo** straordinario retribuito al 30% ex art. 34 Capo V (congedo **parentale**) del T. U. 26/03/2001, n. 151 in modo frazionato e ciò per i giorni **21 e 28 agosto 2015**;

ATTESTARE che nell'ambito del periodo complessivo di sei mesi di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'art. 32, comma 1, lett. a) ex T. U. 26/03/2001, n. 151, alla dipendente di che trattasi sono già stati concessi 30 giorni di congedo parentale retribuito al 100% così come previsto ex art. 17, comma 5 del CCNL 14 settembre 2000;

ATTESTARE altresì, agli atti dell'Istituto che nell'ambito del periodo complessivo di sei mesi di astensione facoltativa dal lavoro prevista ex art. 34, comma 1, del T. U. 26/03/2001, n. 151 i giorni di congedo parentale ancora da fruire al 30%, compresa questa richiesta e l'annotazione di cui alla parte motiva sono in totale 107;

CORRISPONDERE con il prossimo emolumento solo due giorni (21 e 28 agosto) di congedo parentale al 30% come da richiesta dell'interessata e così come previsto dal D.L.vo n.80 del 15 giugno 2015;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Settore Ec. Finanziario e alla dipendente interessata.

IL CAPO SETTORE AMMVO
F.to Dr. Pietro Savona

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Sig. Pietro Giurlanda)

IL RESPONSABILE DELL'U.U.P.
(F.to Rag. Diego Greco)